

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 luglio 2021:

LEGGE 19 luglio 2021 n.136

## TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALI E INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE COMUNICATIVE

#### Art. 1

(Linee di principio e definizioni)

- 1. Allo scopo di tutelare le persone con disabilità sensoriali, i loro diritti e libertà fondamentali, la Repubblica di San Marino promuove la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva; garantisce quelle forme di sostegno che permettono di vivere appieno l'esistenza in tutti i suoi aspetti; si impegna ad intervenire in maniera proattiva sui fattori ambientali, sia individuali sia sociali, affinché siano in grado di determinare un'influenza positiva nella valorizzazione della persona, delle sue capacità residue e delle sue potenzialità.
- 2. Ai fini della presente legge, con l'espressione "disabilità sensoriali" si intendono deficit, patologie disabilitanti o significative alterazioni dell'apparato visivo o uditivo quali:
- il mutismo;
- la cecità o l'ipovisione con visus non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi;
- la sordità o l'ipoacusia con perdita uditiva superiore a 25 decibel in entrambe le orecchie;
- la sordocecità caratterizzata dalla compresenza delle due disabilità sensoriali visive e uditive.
- 3. Ai fini della presente legge, sono altresì considerati "disabilità sensoriali" i deficit nella comunicazione verbale e non verbale derivanti, ad esempio, da sindromi, disturbi dello spettro autistico e simili.

#### Art. 2

(Tutela della libertà di espressione)

1. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, la Repubblica di San Marino riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS), in un'ottica di bilinguismo tra

la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Sono altresì riconosciuti, promossi e tutelati il metodo oralista e il metodo bimodale.

- 2. La Repubblica di San Marino promuove e tutela differenti sistemi di comunicazione tra cui il sistema Braille, il metodo Malossi, la comunicazione gestuale, oggettuale, comportamentale e pittografica, la dattilologia, il metodo Tadoma nonché le modalità di comunicazione aumentative e alternative.
- 3. Sono promosse la diffusione e l'accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione attraverso sistemi di sottotitolazione, audiodescrizione, servizi di interpretariato in LIS e US tattile, sistema Braille e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, inclusione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 3.

#### Art. 3

(Libertà di scelta e non discriminazione)

- 1. È riconosciuto il diritto di libera scelta delle persone con disabilità sensoriali e delle loro famiglie o tutori in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie affinché sia possibile accedere e fare liberamente uso dei metodi di insegnamento e dei sistemi di comunicazione di cui all'articolo 2 commi 1 e 2 in tutti gli ambiti pubblici e privati.
- 2. Nessuna persona può essere discriminata né sottoposta a trattamenti diseguali, direttamente o indirettamente, per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso di mezzi di sostegno alla comunicazione di cui al comma l in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.

## Art. 4

(Prevenzione e identificazione precoce delle disabilità sensoriali e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo)

- 1. È promosso l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente le disabilità sensoriali, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i minori con disabilità sensoriale congenita o acquisita, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici.
- 2. Sin dal momento della diagnosi della disabilità, è garantita una informazione sanitaria corretta, chiara e graduale, che permetta la comprensione globale dell'evento alla base della disabilità, le possibilità' di recupero, e in grado di accompagnare la persona disabile, la sua famiglia o tutore in un percorso costruttivo.
- 3. Sono promossi interventi di sostegno psicologico, pedagogico, educativo, di inclusione per tutti i minori con disabilità sensoriale congenita o acquisita, nonché interventi informativi e di sostegno psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi.
- 4. Il Servizio Minori, congiuntamente con la UOC Pediatria, attua la presa in carico precoce del bambino e della famiglia, attraverso interventi appropriati avvalendosi, se necessario, di consulenti tiflologici ed esperti in disabilità sensoriali. Il Servizio Minori monitora altresì le famiglie composte da genitori con disabilità sensoriali al fine di verificare lo sviluppo delle capacità comunicative dei figli.
- 5. È altresì promosso il supporto riabilitativo e psicologico nei casi di disabilità sensoriali sopraggiunte in età adulta a seguito di trauma, infortunio o legate all'età.

- 6. È promossa l'accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriali di superare o ridurre le condizioni di svantaggio.
- 7. È promossa la ricerca scientifica e tecnologica sulle disabilità sensoriali in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.

#### Art. 5

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

- 1. È promossa l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, ivi compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.
- 2. È favorita l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine si incentiva l'implementazione negli edifici di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo nonché di sistemi di automazione e domotica.
- 3. Per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, nell'ambito delle risorse disponibili, il Settore Pubblico Allargato adotta le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute, con particolare riferimento a comunicazioni istituzionali e sanitarie, pagine e portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici, siano accessibili alle persone con disabilità sensoriali attivando uno o più sistemi comunicativi di cui all'articolo 2.
- 4. È promosso l'accesso alle strutture preposte alla salute e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS, sistema Braille nonché attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione.
- 5. Nell'ambito delle risorse disponibili, la pubblica amministrazione che promuove o sovvenziona congressi, giornate di studio, simposi, seminari e corsi formativi si impegna a renderli accessibili alle persone con disabilità sensoriali.
- 6. Nei rapporti con il Settore Pubblico Allargato è promosso l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva di cui all'articolo 2 o di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, ivi inclusi smartphone, tablet e analoghi dispositivi. Si promuove altresì la prestazione di servizi di interpretariato in LIS, audiodescrizione e sistema Braille e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.
- 7. È favorito l'accesso delle persone con disabilità sensoriali a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili; viene altresì promosso l'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali.
- 8. Al fine di garantire alle persone con disabilità sensoriali l'accesso effettivo alla giustizia diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, è dato mandato al Congresso di Stato di intraprendere l'iter necessario per la creazione, presso il Tribunale Unico, di uno specifico registro per interpreti LIS in ambito giuridico nonché della possibilità di fornire, ove necessario, la trascrizione in Braille degli atti processuali. Vengono altresì promosse attività di formazione per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, delle forze di polizia e del personale penitenziario. Tali provvedimenti devono rientrare all'interno del decreto delegato in tema di accesso alla giustizia, libertà e accesso alla persona di cui all'articolo 23, comma 3, della Legge 10 marzo 2015 n. 28.

#### Art. 6

## (Inclusione scolastica)

- 1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 10 marzo 2015 n.28, lo Stato garantisce i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno con disabilità sensoriale, tra cui la presenza, a seconda della tipologia di disabilità e delle necessità di ciascun alunno, dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione che opera attraverso un Piano Educativo Individualizzato. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito decreto delegato che disciplini la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, ne definisca i requisiti e le funzioni.
- 2. Il Dipartimento della Formazione promuove momenti formativi della LIS e del sistema Braille in ambito scolastico, nonché corsi di formazione specifica rivolti al corpo docente.

#### Art. 7

## (Formazione universitaria e post-universitaria)

- 1. È promosso l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti idonei ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali.
- 2. È promosso, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS, del sistema Braille nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone con disabilità sensoriali.
- 3. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e del sistema Braille e per i differenti ruoli di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, l'Università di San Marino attiva corsi di formazione specifici.

#### Art. 8

## (Inclusione lavorativa e formazione permanente)

- 1. Al fine di realizzare la piena inclusione sociale nei luoghi di lavoro, si promuovono pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS, del sistema Braille e, in generale, dei sistemi comunicativi di cui all'articolo 2, degli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.
- 2. Per i fini di cui al comma 1, è dato mandato al Segretario di Stato per il Lavoro di redigere entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposite linee guida per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità sensoriali.

#### Art. 9

## (Arte, cultura, tempo libero)

1. È favorita la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale sammarinese, nonché il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso i sistemi comunicativi di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, la U.O. Istituti Culturali promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale sammarinese in favore delle persone con disabilità sensoriali, quali formazione al personale, visite guidate con interpretariato in LIS, sistema Braille, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea a migliorare la fruibilità delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

#### **Art. 10**

## (Partecipazione politica)

1. Si promuovono misure atte a garantire l'accessibilità e la piena fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone con disabilità sensoriali, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, il sistema Braille, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

#### **Art. 11**

(Monitoraggio della condizione delle persone con disabilità sensoriali)

- 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma l dell'articolo 5 della Legge 10 marzo 2015, n.28 e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la CSD-ONU (Commissione Sammarinese per l'Attuazione della Convenzione ONU), provvede al monitoraggio della condizione delle persone con disabilità sensoriali e predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da inviare alla Commissione Consiliare Permanente IV entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 2. L'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica insieme all'Authority Sanitaria e Socio Sanitaria implementano gli strumenti statistici di misurazione della disabilità tenendo conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF-International Classification of Functioning, Disability and Health) a cura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

#### Art.12

## (Agevolazioni interventi abitativi)

1. I soggetti interessati dalla presente legge, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 per prestiti agevolati finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di adeguare gli edifici adibiti a civile abitazione con tecnologie, apparati, strumenti e opere atte all'eliminazione delle barriere della comprensione e della comunicazione, compresi sistemi hardware, software, automazione e domotica.

## Art. 13

## (Provvedimenti attuativi)

1. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e Pari Opportunità, di concerto con gli altri Segretari di Stato interessati per quanto di rispettiva competenza e sentita l'Università, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità sensoriali, nonché le associazioni professionali operanti nel settore e la CSD-ONU, è autorizzato ad emanare appositi decreti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell'articolo 23 della Legge 10 marzo 2015 n.28.

## **Art. 14**

## (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 luglio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Elena Tonnini